



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL
DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE
EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI

SOGESID

CONVENZIONE ATTUATIVA

TRA

Il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 44, di seguito per brevità denominato semplicemente "Ministero" (Codice Fiscale n. 97047140583), legalmente rappresentato dal dr. Francesco La Camera, in qualità di Direttore Generale della Direzione per lo Sviluppo Sostenibile, per il Danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli Organismi internazionali (di seguito denominata DG SVI);

E

la SOGESID SpA con sede in Roma, via Calabria n.35, Codice Fiscale e Partita IVA n.04681091007, agli effetti del presente atto rappresentata dall'Ing. Marco Staderini, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, in virtù dei specifici poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 25 agosto 2014, e domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del presente atto presso la suddetta società;

PREMESSO

- che la legge 8 luglio 1986, n. 349, relativa all'istituzione del Ministero dell' Ambiente attribuisce allo stesso il compito di assicurare la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento compiendo e promuovendo studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente;
- che la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 contenente "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", modifica tra l'altro la denominazione del Ministero dell' Ambiente in "Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare";
- che l'art. 32 comma 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 stabilisce che "il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata";

- che l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce le modalità delle modifiche nonché delle varianti, dei contratti di appalto in corso di validità;

CONSIDERATO

- che in data 22 gennaio 2015 è stata sottoscritta la Convenzione Quadro tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e Sogesid (GAB. Registro Ufficiale U. 0000094/SG) registrato dalla Corte dei Conti in data 13 febbraio 2015, Reg. n. 1 Fog, n. 753;
- che l'art. 4 della sopracitata Convenzione Quadro prevede che per la realizzazione degli interventi ambientali nei diversi settori, la Sogesid potrà assicurare, in relazione agli obiettivi affidati da ciascuna direzione, la fornitura di prestazioni ed attività di supporto e assistenza tecnica concernenti:
 - la predisposizione e l'aggiornamento degli strumenti strategici e di pianificazione in materia ambientale;
 - la definizione di piani economici/finanziari e di studi di fattibilità;
 - la definizione e attuazione di indagini specialistiche;
 - il supporto tecnico/specialistico settoriale per le attività previste in ambito europeo e in attuazione di impegni internazionali;
 - il supporto giuridico/amministrativo e contabile/finanziario;
 - la funzione di "soggetto attuatore" degli interventi assentiti al Ministero nell'ambito di programmi comunitari e nazionali;
- che i compiti a cui si riferiscono le competenze richieste sono aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- che risulta, pertanto, necessario ricorrere ad un supporto specialistico riscontrato in Sogesid quale Ente *in house* consolidato esterno alla DG SVI;

TENUTO CONTO

- che la Sogesid è una società per azioni costituita, in data 27 gennaio 1994, con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica, al fine di favorire il processo di industrializzazione nel settore delle risorse idriche ed è interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- che la Sogesid, per via dell'attività svolta, della natura pubblica dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di "Organismo di diritto pubblico" di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 non partecipando a procedure di evidenza pubblica per ottenere in affidamento la realizzazione di attività;
- che ai sensi dell'art. 4 comma 1 dello statuto della Sogesid, la stessa svolge, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 503 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, attività strumentali alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministero;
- che il Ministero esercita sulla Sogesid un controllo analogo a quello che esso esercita sui propri servizi;
- la nota n. 24774 del 17 dicembre 2009, con la quale la Commissione Europea ha riconosciuto la Sogesid quale organismo *in house providing* del Ministero;

- che al fine di perseguire una maggiore efficacia nella propria attività il Ministero ha individuato nella Sogesid i necessari requisiti, oggettivi e soggettivi, per fornire supporto operativo ed assistenza tecnica qualificati e, al tempo stesso, promuovere lo sviluppo e la formazione di nuove professionalità, anche alla luce dei positivi risultati ottenuti con precedenti convenzioni con lo stesso Ministero;
- che in data 2 luglio 2015 è stato sottoscritto il Protocollo di azione e vigilanza collaborativa tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Sogesid S.p.A., finalizzato alla verifica della conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento delle procedure di gara e dell'esecuzione degli appalti;

VISTO

- l'Atto di Indirizzo del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare alla Sogesid per l'annualità 2015/2017, sottoscritto in data 22 gennaio 2015 (GAB. Decreti Ministro R. 0000013) registrato presso la Corte dei Conti in data 13 febbraio 2015, Reg. n.1 Fog. n.752;
- la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici;
- l'Atto di indirizzo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 255 del 2 dicembre 2015, concernente l'individuazione delle priorità politiche per l'anno 2016 e gli indirizzi strategici per il triennio 2016-2018;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 38 del 22 febbraio 2016, registrato alla Corte dei Conti reg. 1, fg. 653, in data 21 marzo 2016, con il quale è stata emanata la Direttiva generale per l'indirizzo e lo svolgimento dell'azione amministrativa e la gestione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'anno 2016;
- il Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, pubblicato in G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;
- il Piano Operativo di Dettaglio (di seguito anche POD) - facente parte integrante del presente Atto - predisposto dalla Sogesid e condiviso dalla Direzione Generale, contenente la proposta dell'organizzazione delle attività richieste e della relativa previsione economica, in coerenza con le modalità disposte dalla Convenzione Quadro;

RITENUTA

congrua l'offerta tecnico-economica contenuta nel Piano Operativo di Dettaglio, consegnata dalla Sogesid che si allega al presente Atto quale parte integrante dello stesso.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2

(Oggetto della Convenzione Attuativa)

1. In forza della presente Convenzione attuativa (di seguito Convenzione), la Sogesid garantisce, alle condizioni specificate nell'allegato Piano Operativo di Dettaglio e nei successivi articoli, l'assistenza tecnica e specialistica alla DG SVI con riferimento alle attività di programmazione/gestione delle politiche nazionali, europee ed internazionali sullo Sviluppo Sostenibile, ivi incluse le tematiche connesse alle altre attività europee ed internazionali in materia ambientale ed all'acquisizione di finanziamenti europei o sul circuito internazionale, compresa la programmazione e gestione delle politiche di coesione comunitaria.
2. Le attività di supporto tecnico e specialistico saranno svolte dalla Sogesid nel rispetto degli indirizzi impartiti dalla DG SVI. I contenuti, nonché le modalità organizzative ed esecutive, delle attività di supporto tecnico e specialistico vengono, precisate nel Piano Operativo di Dettaglio, di cui al successivo art. 3.

Articolo 3

(Organizzazione del lavoro e Piano Operativo di Dettaglio)

1. Il Piano Operativo di Dettaglio (di seguito POD) riportato in allegato, contiene in particolare: gli obiettivi specifici da conseguire rispetto agli ambiti di interventi di cui all'art. 2; l'organizzazione delle attività; il cronoprogramma delle attività; l'analisi previsionale dei costi ed il massimale di spesa.
2. La Sogesid, per l'attuazione di quanto previsto dalla presente Convenzione, utilizza prioritariamente personale assunto a tempo indeterminato e determinato, reclutato mediante procedura selettiva.
3. La Sogesid, per far fronte a specifiche esigenze organizzative funzionali all'attuazione degli ambiti di intervento di cui all'art. 2, potrà avvalersi di imprese terze nonché di esperti professionisti in possesso di adeguata qualifica ed in grado di garantire la qualità delle prestazioni, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, ferme restando le responsabilità della Sogesid in merito all'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.
4. Esigenze di variazioni al calendario delle attività o di modifiche alle attività stesse, saranno sottoposte dalla Sogesid all'approvazione della DG SVI che si esprimerà entro 15 giorni dalla data di comunicazione della richiesta. Ulteriori o diverse esigenze di assistenza tecnica ed operativa, da parte della DG SVI, saranno comunicate tempestivamente alla Sogesid che darà avvio alle relative azioni previa comune verifica della loro compatibilità, anche finanziaria, con il POD approvato.

Articolo 4

(Durata e decorrenza della Convenzione)

1. La presente Convenzione avrà una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla comunicazione, da parte della DG SVI, dell'avvenuta registrazione dei visti di legge da parte degli organi competenti;
2. Eventuali proroghe potranno essere accordate almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza e accettate entro tale termine da entrambe le parti.

Articolo 5

(Importo)

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, la DG SVI, stanziava un importo complessivo massimo, pari a € 9.183.703,25 (novemilioncento ottantatresettecentotre/25) più IVA al 22% per un totale di € 11.204.117,97 (undicimilioniduecentoquattrocentodiciassette/97), determinato nel Piano economico-finanziario previsionale incluso nel POD, sulla base dei corrispettivi di cui all'Allegato 1 della Convenzione Quadro, richiamata nelle premesse.
2. La copertura finanziaria viene assicurata sul capitolo di bilancio 2211 PG.3.
3. A garanzia dell'esatta esecuzione delle prestazioni la Sogesid si impegna con la sottoscrizione del presente atto, a costituire, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avvenuta registrazione di cui all'art. 4 comma 1, un deposito cauzionale per un importo pari, ai sensi dell'art. 103 comma 1, del D.lgs. 50/2016, ad € 459.185,16 (quattrocentocinquantanovecentottantacinque/16) mediante polizza fideiussoria rilasciata da primaria compagnia di assicurazione.

Articolo 6

(Modalità e termini di pagamento)

1. I pagamenti avverranno con cadenza mensile, previa presentazione della fattura, accompagnata dalla rendicontazione delle giornate/uomo consuntivate.
2. La Società provvederà a predisporre relazioni trimestrali sulle attività realizzate nel periodo di riferimento convenzionato.
3. La documentazione di riferimento e le fatture dei servizi acquisiti saranno fornite in copia conforme alla DG SVI e detenute in originale presso la sede della Sogesid, a disposizione del Ministero per eventuali controlli, per tutto il periodo previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente. Per le erogazioni di cui sopra, la Sogesid emetterà fattura al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per il Danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli Organismi internazionali – via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma C.F. 97047140583. La DG SVI provvederà alla loro liquidazione mediante accredito sul c/c bancario intestato a Sogesid indicato in calce alla fattura, entro 30 giorni dalla data di ricevimento. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvederà ai sensi dell'articolo 1, comma 629 della Legge n. 190 del 2014 (LS 2015) al pagamento delle fatture emesse dalla Sogesid S.p.A. e al versamento dell'IVA ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. 633/1972.
4. Ai sensi di quanto previsto nell'allegato 1 alla Convenzione Quadro di cui alle premesse, le spese generali per le prestazioni svolte presso il Ministero sulla base della Convenzione attuativa sono determinate nella misura del 7,2% per i corrispettivi annui fino a 9.000.000,00 di euro, nella misura del 5% per i corrispettivi annui eccedenti i 9.000.000,00 di euro e fino ai

15.000.000,00 di euro nella misura del 2,7% per i corrispettivi annui eccedenti i 15.000.000,00 di euro.

5. Le spese generali, nella misura indicata al comma 5, saranno applicate dalla Società in sede di fatturazione e sulla base dei corrispettivi annui progressivamente dovuti dal Ministero per le prestazioni rese in base alle Convenzioni attuative stipulate, in applicazione dell'art. 9 e dell'Allegato 1 alla Convenzione Quadro.

Articolo 7

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Ciascuna delle Parti assume, a pena nullità assoluta, gli obblighi di cui alla Legge del 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alle premesse.
2. A tal proposito la Sogesid S.p.A. si impegna a comunicare gli estremi del C/C dedicato nonché delle persone designate ad operare sul suddetto conto nei termini di cui all' art. 3, comma 7 della Legge del 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del diritto della Convenzione.

Articolo 8

(Nomina dei referenti della Convenzione)

1. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione il referente per la DG SVI è il dr. Giovanni Brunelli (d'ora in poi denominato/a "Referente Amministrazione" o "R.A."), mentre il referente per la Sogesid sarà successivamente individuato dandone informativa al Ministero.
2. Ai referenti della Convenzione spetta il compito di governare il processo complessivo di realizzazione delle attività ricomprese nella presente Convenzione, vigilare sul corretto espletamento degli incarichi affidati e dirimere eventuali problematiche di carattere istituzionale al fine di agevolare la realizzazione delle attività.
3. Gli incarichi di cui al presente articolo non comportano il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 9

(Obblighi delle Parti)

1. La Sogesid si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:
 - a. a mettere a disposizione del Ministero tutta la documentazione e l'eventuale supporto software prodotto nel corso delle attività, nonché a redigere, ove occorra, note illustrative circa l'attività svolta;
 - b. ad assicurare che i risultati delle attività, conseguiti in attuazione della presente Convenzione, non vengano utilizzati né dalla Sogesid, né da chiunque collabori alle stesse ad ogni titolo, senza la preventiva ed esplicita autorizzazione della DG SVI e, comunque, con l'obbligo di riferimento alla presente Convenzione.
2. La Sogesid si impegna altresì a sostituire nei tempi più brevi, e comunque non superiori ai trenta giorni, su richiesta della DG SVI, le unità di personale assegnate qualora rilevi:
 - a. entro 60 giorni dall'avvio della Convenzione, la non adeguatezza delle figure professionali;
 - b. nel corso del rapporto convenzionale, la giusta causa o il giustificato motivo per la sostituzione delle figure professionali.

3. L'eventuale attribuzione di altri incarichi, da parte della Sogesid S.p.A., ai componenti dell'Unità Tecnica Specialistica, dovrà avvenire previa verifica con il Ministero.

Articolo 10

(Contratto a terzi)

1. La Sogesid, come previsto all'art. 3, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, potrà stipulare, nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione, contratti di collaborazione e/o di servizio con soggetti terzi, qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere necessario per il raggiungimento delle finalità previste dalla convenzione stessa.
2. La Sogesid è, a tutti gli effetti, il solo e unico responsabile nei confronti della DG SVI per l'esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, anche nel caso in cui dovesse avvalersi di soggetti terzi.
3. La Sogesid solleva la DG SVI da qualsivoglia pretesa di soggetti terzi, in ordine ad attività loro affidate connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Articolo 11

(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione od alla applicazione della presente Convenzione, o comunque direttamente od indirettamente connesse a tali Atti, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 (cinque) giorni.
3. In caso di esito negativo del tentativo di composizione di cui al precedente comma 2, la questione sarà rimessa, entro i successivi 30 (trenta) giorni e su richiesta della Parte più diligente, al Segretario Generale che, sentite le Parti, adotterà proprie determinazioni con equo apprezzamento in linea con, ove ne ricorra l'ipotesi, le previsioni dell'art. 1349, comma 1, c.c..
4. La Struttura Organizzativa interessata e la Società si conformeranno alle determinazioni di cui al precedente comma 3.
5. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra Parte, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 12

(Foro competente)

1. Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Atto è di esclusiva competenza del Foro di Roma.

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Il Direttore Generale della Direzione per lo Sviluppo
Sostenibile, per il Danno ambientale e per i rapporti
con l'Unione europea e gli Organismi internazionali

Dott. Francesco La Camera

SOGESID S.P.A.

Il Presidente e Amministratore Delegato

Ing. Marco Staderini